Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Martedì, 24 giugno | Numero 149

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-[illegible]

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-[illegible]

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. [illegible]; trimestre L. [illegible]
» a domicilio ed in tutto il Regno: » [illegible]; » » [illegible]; » » [illegible]
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » [illegible]; » » [illegible]; » » [illegible]

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. [illegible] — nel Regno cent. [illegible] — arretrato in Roma cent. [illegible] — nel Regno cent. [illegible] — all'Estero cent. [illegible]
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato alle ore 15 di mercoledì 25 giugno 1919, col seguente

Ordine del giorno:

Presentazione dei seguenti disegni di legge:

1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920 fino e non oltre il 31 luglio 1919.

2. Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919 920 a tutto il 31 luglio 1919.

Il presidente: BONASI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 886 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Tripolitania e la Cirenaica sono costituite in due separati Governi, retti ognuno da un governatore civile, che è anche capo delle forze di terra e di mare stanziate nel territorio e nelle acque della sua giurisdizione.

Il governatore è nominato con decreto Reale su proposta del ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei ministri.

Quando per circostanze eccezionali debbasi, a termini dell'art. 10, investire delle funzioni di governatore un ufficiale dell'esercito, la nomina è fatta di concerto col ministro della guerra.

Art. 2.

Il governatore dipende dal ministro delle colonie e, secondo le istruzioni che da lui riceve, dirige la politica e l'amministrazione della colonia, con facoltà di emanare regolamenti di carattere locale, stabilendo le penalità per le contravvenzioni ai medesimi.

Salvo il definitivo regolamento delle sfere di rispettiva competenza del Governo centrale e dei Governi locali, si potranno sempre delegare al governatore dal ministro delle colonie le facoltà spettanti al Governo del Re per la Tripolitania e per la Cirenaica, che siano suscettibili di delegazione.

Art. 3.

Le sedi dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica sono rispettivamente stabilite in Tripoli e in Bengasi.

Il governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del governatore la temporanea reggenza del Governo della colonia è affidata al segretario generale.

Art. 4.

Il governatore ha, alla immediata dipendenza, il segretario generale e il comandante delle truppe.

Il segretario generale è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri e fra le autorità della colonia prende rango immediatamente dopo il governatore.

Il comandante delle truppe è nominato con decreto Reale su proposta del ministro per le colonie, di concerto col ministro della guerra, sentito il governatore, ed è scelto fra gli ufficiali del R. esercito di grado non superiore a maggiore generale.

Art. 5.

Il segretario generale coadiuva il governatore e più particolarmente sovrintende a tutti i servizi civili e politici della colonia, secondo le direttive che da esso gli vengono impartite. Alla trattazione dei relativi affari presso il Governo della colonia provvedono una Direzione degli affari civili e politici e una Direzione degli affari economici secondo la rispettiva competenza da stabilirsi per decreto del governatore.

Può anche essere costituito con decreto del governatore un ufficio per la trattazione degli affari generali e riservati e di quelli attinenti al personale.

Art. 6.

Il comandante delle truppe è il consulente del governatore nelle questioni militari. Cura tutto quanto attiene alla difesa territoriale della colonia, sottoponendo al governatore i necessari provvedimenti: esegue, sotto la propria responsabilità, le operazioni militari, che vengano ordinate dal governatore; provvede secondo le direttive di lui a tutto ciò che si riferisce al regime delle forze militari e alla amministrazione relativa, e presenta al governatore le proposte per le destinazioni in colonia e per i rimpatrî degli ufficiali preposti ai varî comandi, reparti ed uffici militari.

Art. 7.

Le forze di mare assegnate a ciascuna colonia dipendono dall'ufficiale incaricato del comando di esse, il quale esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Governatore.

Art. 8.

In caso di assenza o di impedimento temporanei del segretario generale o del comandante delle truppe, il governatore determina chi debba assumerne provvisoriamente le funzioni.

Art. 9.

Un ufficio di ragioneria esegue il riscontro delle spese civili e militari, secondo gli ordinamenti in vigore, e compie ogni altra attribuzione che dai medesimi gli viene affidata.

Art. 10.

Quando eccezionali contingenze lo reclamino, le funzioni di governatore possono essere temporaneamente affidate ad un ufficiale generale del R. esercito, il quale assume anche il comando delle truppe. In tale sua qualità egli esercita tutte le attribuzioni spettanti ai comandanti di Corpo d'armata isolato, e quando sia dichiarato lo stato di guerra o lo stato di assedio ha le facoltà che in simili casi sono conferite ai comandanti di Corpo d'armata dal Codice penale per l'esercito, dalle leggi e dai regolamenti militari.

Art. 11.

Per ragioni gravi di ordine pubblico o di sicurezza il governatore può proclamare lo stato di assedio in tutto il territorio di sua giurisdizione o in parte di esso.

Potrà inoltre istituire tribunali speciali, stabilire che alcuni reati che vengano commessi dagli abitanti siano giudicati secondo le forme ed applicando le pene fissate dal Codice penale militare per il tempo di guerra, e adottare quegli altri provvedimenti che reputi necessario a seconda delle circostanze.

I provvedimenti suddetti saranno presi con decreto motivato dal governatore, previa autorizzazione del ministro delle colonie, e in caso di urgenza anche senza tale autorizzazione, salva però la immediata loro comunicazione al ministro.

Il governatore può ordinare il rimpatrio di indigeni della Tripolitania e della Cirenaica o di altre colonie italiane ai luoghi di loro origine e l'espulsione di stranieri o di cittadini italiani metropolitani la cui presenza, o per condanne riportate o per la loro condotta o per il loro contegno verso le autorità ed il Governo o per ragioni di ordine politico sia pericolosa ed intollerabile.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli dal primo al nono incluso

e l'art. 13 del R. decreto 8 gennaio 1913, n. 39, ferme rimanendo tutte le altre disposizioni di esso.

Art. 13.

Con decreto del ministro per le colonie sarà fissato il giorno dal quale il presente decreto avrà vigore in ciascuna colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

COLOSIMO — CAVIGLIA — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 928 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la partecipazione dello Stato alle spese per le onoranze da tributarsi alla memoria di Dante Alighieri, in occasione del sesto centenario della sua morte, è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 30.000 da ripartirsi in tre rate eguali per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1918-919 al 1920-921.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1918-919 e 1919-920, le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamanto per essere convertito in legge e andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 962 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 15 luglio 1906 sull'esercizio della professione di ragioniere;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715 che approva il regolamento per la esecuzione della legge citata;
Ritenuta la necessità di abbreviare il termine stabilito dalla legge stessa per la pratica e di consentire eccezionali iscrizioni nell'albo a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e che per tale causa abbiano subìto un ritardo nell'esercizio professionale;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per coloro, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, il periodo della pratica richiesto dalla lettera *d*) dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 327 agli effetti della iscrizione nei collegi di ragionieri è ridotto a mesi tre.

I Consigli dei collegi di ragionieri hanno facoltà di provvedere in ordine a domande di iscrizioni presentate fuori dei termini indicati nell'art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715 e di apportare le conseguenti variazioni all'albo, anche fuori del periodo della ordinaria revisione annuale, di cui all'art. 10 del citato regolamento, quando la iscrizione nell'albo riguardi chi abbia prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

I Consigli dei collegi di ragionieri hanno pure facoltà di indire nel corso dell'anno, in deroga all'art. 21 del citato regolamento, appositi esami pratici ai quali possono essere ammessi solo coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 961 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici:

a) L. 200.000 per sussidi da concedersi a privati ed Istituti pubblici di beneficenza per la riparazione e ricostruzione di case ed opere danneggiate o distrutte dalla piena dell'Arno, avvenuta nella notte dall'8 al 9 gennaio 1919 nei comuni di Pisa e Cascina;

b) L. 550.000 per sussidi da concedersi a privati ed Istituti pubblici di beneficenza per lavori di dissabbiamento di terreni, resi necessari dalla stessa piena dell'Arno nei medesimi comuni di Pisa e di Cascina, e per il contributo di cui al successivo art. 4, ultimo comma.

La spesa di L. 3.000.000 di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1469, per sussidi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad Istituti pubblici di beneficenza ed a privati per interclusione di rotte e riparazioni di argini golenali, ecc., conseguenti alle piene del maggio-giugno 1917 del Po ed affluenti, è ridotta di L. 750.000.

Art. 2.

Le spese di cui al primo comma dell'articolo precedente saranno stanziate nel bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1919-920, con decreto del ministro del tesoro, contro corrispondenti riduzioni nella competenza di altri capitoli del bilancio stesso.

Art. 3.

I sussidi di cui alla lettera *a*) dell'art 1 possono essere concessi nella misura di due terzi della spesa prevista, purchè questa per ciascuna riparazione o ricostruzione non sia inferiore a L. 200, e ciascun sussidio non potrà eccedere L. 3000.

I sussidi di cui alla lettera *b*) saranno accordati nell'eguale misura di due terzi della spesa, purchè questa non sia inferiore a L. 200.

Art 4.

La concessione dei sussidi sarà fatta, per lavori da eseguirsi o in corso di esecuzione, con decreto del ministro dei lavori pubblici su proposta dell'Ufficio del genio civile di Pisa, approvata dall'ispettore superiore compartimentale.

Le domande di concessione dovranno essere presentate a quell'Ufficio del genio civile, corredate dalla perizia delle spese strettamente necessarie.

Il sussidio sarà pagato in base al certificato di nulla osta dello stesso Ufficio del genio civile, il quale, in relazione al progresso dei lavori, determinerà ciascuna rata nella metà di quella che spetterebbe al sussidiato. L'altra metà sarà corrisposta a lavori ultimati, dopo accertatane la regolare esecuzione da parte dell'Ufficio predetto, purchè l'ultimazione sia avvenuta prima del 30 aprile 1920.

Qualora i proprietari danneggiati si associno per provvedere ai lavori di dissabbiamento dei loro terreni e mettano in opera i relativi impianti, il Ministero dei lavori pubblici potrà concorrere nelle spese relative agli impianti stessi, in ragione di due terzi, ed in nessun caso oltre la somma complessiva di L 100 000 per tutti gli impianti, in base a certificato dell'ingegnere capo del genio civile da cui risulti il funzionamento di tali impianti ed il loro importo.

Art 5.

Ai proprietari danneggiati, che abbiano ottenuto il sussidi a termini dell'art. 3 del presente decreto, sarà accordato il rimborso della imposta e sovrimposta sui terreni e di quella sui fabbricati dovute per l'anno 1919 su domanda fatta in carta libera dai proprietari stessi all'Intendenza di finanza, corredata della accettazione comprovante l'ottenuto sussidio.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 967 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 58 « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato di lire centottomila (L. 108.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 968 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 12. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	10,000 —
Cap. n. 115. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo, ecc.	70,000 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento

per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 971 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 12. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc.	3,000 —
Cap. n. 355. Assegnazione straordinaria per acquisto di strumenti e materiale scientifico e tecnico ad uso delle Regie Università, ecc.	215,581 39

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 972 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908:
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-1919, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n.	3. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni al personale, ecc.	200,000 —
Cap. n.	7. Ministero - Spese d'illuminazione e riscaldamento di locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese, ecc.	10,000 —
Cap. n.	12. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc.	10,000 —
Cap. n.	16. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero ed indennità di trasferimento al domicilio, ecc.	10,000 —
Cap. n.	28. Amministrazione provinciale scolastica - Personale - Indennità di residenza in Roma	250 —
Cap. n.	33. Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma	900 —
Cap. n.	37. Regi vice ispettori scolastici - Indennità di residenza in Roma	500 —
Cap. n.	42. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi, ecc.	16,710 —
Cap. n.	118. Sussidi ad alunni ed alunne poveri delle scuole secondarie, classiche, tecniche, ecc.	3,000 —
Cap. n.	134. Convitti nazionali compresi quelli delle provincie napolitane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato, ecc.	120,000 —
Cap. n.	144. Posti gratuiti straordinari negli educatori femminili, nei convitti nazionali, nel convitto « Principe di Napoli », ecc.	1,920 —
Cap. n.	145. Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali	1,500 —
Cap. n.	153. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, ecc.	1,000,000 —
Cap. n.	171. Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore	6,000 —
Cap. n.	190. Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale, ecc.	15,000 —
Cap. n.	218. R. opificio delle pietre dure in Firenze - R. calcografia in Roma - Personale - Assegni, ecc.	400 —
	Totale	1,396,180 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro dell'istruzione: BERENINI.

Il numero 948 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto-legge 13 aprile 1919, n. 576, e l'art. 9 del decreto-legge 8 maggio 1919, n. 715;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme contenute nel decreto Luogotenenziale 4 maggio 1916, n. 576, per la inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, per quanto riguarda il personale tecnico, amministrativo, di vigilanza e di servizio delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura, nonchè i capi tecnici ed il personale di servizio delle RR. scuole superiori di agricoltura, sono abrogate e sostituite con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Il contributo, che deve essere versato alla Cassa nazionale di previdenza per il trattamento di riposo del personale, è stabilito nella misura seguente:

Per i capi tecnici, i preparatori, ed il personale di servizio delle Regie scuole superiori di agricoltura il contributo è stabilito, a termini dell'art. 9 del decreto-legge dell'8 maggio 1919, n. 715, in misura corrispondente al 15 0[0 degli assegni, di cui il 5 0[0 a carico degli interessati ed il 10 0[0 a carico del bilancio del Ministero per l'agricoltura.

Per i capi tecnici, i segretari economi ed i prefetti di disciplina delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura il contributo è stabilito, a termini dell'articolo 9 del decreto-legge 13 aprile 1919, n. 576, in misura corrispondente al 15 0[0 degli assegni, di cui il 5 0[0 a carico degli interessati ed il 10 0[0 a carico del bilancio del Ministero per l'agricoltura.

Per il rimanente personale tecnico e per quello di servizio delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura il contributo, a termini dell'art. 10 del decreto-legge del 13 aprile 1919, n. 576, è stabilito in misura corrispondente al 12 0[0 degli assegni, di cui il 2 0[0 a carico degli interessati, ed il 10 0[0 a carico del bilancio del Ministero per l'agricoltura.

La parte di contributo a carico dell'inscritto sarà trattenuta sul rispettivo assegno lordo a cura dell'Istituto da cui esso dipende.

Art. 3.

Il diritto alla pensione è riconosciuto:

a) in caso di invalidità permanente che dia luogo a dispensa dal servizio, qualunque sia l'età, purchè siano compiuti almeno 5 anni di inscrizione alla Cassa:

b) in caso di dispensa dal servizio per qualsiasi motivo, purchè siano compiuti almeno 60 anni di età, e 55 anni di età con almeno 25 anni di inscrizione alla Cassa.

Art. 4.

Presso la Cassa nazionale di previdenza è istituito un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani delle persone inscritte a termini dell'art. 1 delle presenti norme. Al detto fondo è devoluta una parte del contributo, di cui all'art. 2, nella misura del 3,50 per cento dell'assegno di ciascun inscritto.

Con detto fondo la Cassa nazionale di previdenza provvede alla assegnazione delle seguenti indennità e pensioni a favore delle vedove e degli orfani:

a) in caso di morte dell'inscritto prima che sieno compiuti 25 anni di inscrizione alla Cassa, purchè ne siano compiuti almeno 10, indennità per una volta tanto eguale a tanti dodicesimi della media degli assegni annui dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni di inscrizione alla Cassa:

b) in caso di morte dell'inscritto dopo che siano compiuti almeno 25 anni di inscrizione alla Cassa, pensione eguale a tanti centesimi della media degli assegni dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni di inscrizione alla Cassa.

La frazione di anno eguale o superiore a 6 mesi si computa come un anno intero, quella inferiore si trascura.

La indennità o pensione è corrisposta alla vedova, purchè non legalmente separata per propria colpa; in mancanza della vedova ai figli di età inferiore a 18 anni.

Art. 5.

La parte di contributo non devoluta al fondo di riservibilità è attribuita al conto individuale di ciascun iscritto, di regola nella forma a capitale alienato per gli inscritti nel ruolo delle assicurazioni popolari, e nel ruolo della mutualità per gli inscritti nei ruoli operai. L'interessato ha diritto, però, di optare all'atto della inscrizione per la forma a capitale riservato, o nel ruolo dei contributi riservati.

Le modalità per i versamenti volontari e per la custodia dei libretti saranno stabiliti con disposizioni del Ministero di agricoltura, sentita la Cassa nazionale di previdenza.

Art. 6.

Agli effetti del diritto alla pensione per l'inscritto o del diritto all'assegno di riversibilità per le vedove ed orfani, è computato utile il periodo di inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza, antecedente alla entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del decreto Luogotenenziale 5 maggio 1916, n. 576.

A favore del fondo di riversibilità, di cui all'art. 4, sarà versata per una volta tanto sul bilancio del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1919-920 una somma uguale al 3,50 0[0 sulla totalità degli assegni corrisposti al personale inscritto alla Cassa nel periodo dal 1° luglio 1916 alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

La parte di contributo a carico dello Stato, di cui all'art. 2 del presente decreto, è corrisposta alla Cassa nazionale di previdenza sul bilancio del Ministero di agricoltura, cap. 22, dell'esercizio 1919 920 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi avvenire, entro il mese di luglio di ciascun anno su indicazione dell'ammontare dei premi da parte della detta Cassa.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

RICCIO

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 949 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità, di completare la coltura dei giovani i quali, durante la guerra, hanno assolto il loro dovere di servizio militare, coltura che per le dispense e facilitazioni loro accordate durante tale periodo è in genere necessariamente deficiente e inadeguata alle esigenze delle libere professioni e dei pubblici uffici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale del 23 febbraio 1919, n. 341, che istituisce nelle RR. Università e nei RR. Istituti d'istruzione superiore, corsi di integrazione, e le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale del 23 febbraio 1919, numero 340, che concede, per l'anno 1918 919, agevolazioni ai giovani, appartenenti ai territori della cessata Monarchia austro-ungarica, occupati dal R. esercito, che domandano d'essere inscritti nelle Università ed Istituti d'istruzione superiore, sono estese alle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, ed al R. Istituto agrario sperimentale di Perugia, per quanto tali disposizioni siano applicabili alle predette scuole. La data dell'ammissione alle scuole medesime, dei giovani di cui agli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 340, sopra citato, è prorogata al 31 maggio 1919.

Art. 2.

Le materie che costituiranno i corsi d'integrazione e le norme che regoleranno i corsi stessi saranno fissate dal ministro, sentito il parere del Consiglio dei professori delle singole scuole.

Art 3.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura per tutto il periodo che dureranno i corsi d'integrazione, saranno stanziate le somme seguenti

a) L. 78.000 per compensi al personale insegnante e amministrativo per il maggior lavoro portato dall'istituzione dei corsi d'integrazione;

b) L. 22.000 in aumento del fondo per supplemento alle dotazioni dei laboratori e dei gabinetti.

Art. 4

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nel bilancio del Ministero di agricoltura in dipendenza del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 29 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli* FACTA

Il numero 956 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Reale decreto 11 aprile 1915, n. 665, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata l'11 marzo stesso anno, col a « Società tramvia elettrica Offida », per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una tramvia a trazione elettrica dalla stazione ferroviaria di Offida Castel di Lama ad Offida città;

Vista l'istanza presentata dalla Società concessionaria, in data 19 dicembre 1917, per ottenere una proroga, fino a 18 mesi dopo la pubblicazione della pace, al termine della ultimazione dei lavori della tramvia di cui trattasi;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R decreto 9 maggio 1912, n 1447 ed il regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 6 marzo 1919, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, da una parte, e, dall'altra il rappresentante della « Società tramvia elettrica Offida », a parziale modificazione della convenzione stipulata l'11 marzo 1915 per la concessione della tramvia dalla stazione ferroviaria di Offida Castel di Lama ad Offida città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 974 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli dell'interno e per la ricostituzione delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

La riscossione dei dazi interni di consumo nei Comuni che furono invasi dal nemico o sgombrati per necessità militari, qualora non sia stata già riattivata, dovrà essere ripristinata non oltre il 1° settembre 1919.

Art. 2.

Nei sopraindicati Comuni, nei quali la riscossione dei dazi sia stata conferita in appalto con contratti stipulati anteriormente al 1° novembre 1917 ed aventi una durata eccedente il 31 agosto 1919, gli assuntori che non intendano riassumere e continuare le rispettive gestioni alle condizioni inserite negli originali contratti di appalto, potranno concordare coi Comuni stessi, con l'approvazione dell'autorità competente, le variazioni alle clausole contrattuali vigenti, rese necessarie dalle mutate condizioni.

Qualora però entro il 31 luglio 1919 non sia raggiunto l'accordo, i contratti saranno considerati risoluti con effetto dal giorno della avvenuta invasione o sgombero in ciascun Comune, e i rispettivi Comuni dovranno gestire direttamente i dazi in economia o provvedere ai nuovi appalti per il periodo successivo al 31 luglio 1919.

Art. 3.

Le eventuali contestazioni in dipendenza dell'applicazione del presente decreto saranno risolute da un Collegio di tre arbitri, dei quali uno, che sarà il presidente, nominato dal prefetto, uno dall'Amministrazione interessata, ed il terzo dall'appaltatore.

Il Collegio deciderà inappellabilmente da amichevole compositore.

Art. 4.

Il ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — FRADELETTO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Segretariato generale per gli affari civili

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'ordinanza del capo di stato maggiore del R. esercito 19 novembre 1918;

Vista la circolare della presidenza del Consiglio 19 novembre 1918, n. 5000;

Vista l'ordinanza del capo di stato maggiore del R. esercito 17 ottobre 1916;

Determina:

Art 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 894, concernente l'assunzione da parte dello Stato italiano della vendita di tutti i surrogati del caffè, sono estesi ai territori occupati dal R. esercito nella Venezia Giulia e Tridentina.

Art. 2.

I suddetti territori saranno considerati alla stessa stregua del territorio del Regno agli effetti dell'applicazione del decreto Luogotenenziale di cui all'art. 1 e degli altri decreti in esso richiamati.

Saranno perciò esecutive per la Venezia Giulia e Tridentina le disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle finanze.

Addì 18 giugno 1919.

Il segretario generale: D'ADAMO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Segretariato generale per gli affari civili

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'ordinanza del capo di Stato maggiore del R. esercito 19 novembre 1918:

Vista la circolare della presidenza del Consiglio 19 novembre 1918, n. 5000;

Determina:

Nei territori occupati della Venezia Giulia e Tridentina, a cura dell'Amministrazione dei monopoli industriali, sarà messo in vendita il seguente nuovo prodotto:

Sigari « Comuni nazionali ».

Il prezzo di vendita al pubblico sarà di centesimi 25 per sigaro.

Addì 18 giugno 1919.

Il segretario generale: D'ADAMO.

MINISTERO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

IL MINISTRO

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 maggio 1918, n. 700;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti di tonnare e coloro che comunque producono tonno sott'olio, hanno l'obbligo fino al 31 di luglio del corrente anno di vendere la propria merce ai prezzi di calmiere indicati nel decreto Ministeriale 14 giugno 1919 esclusivamente ai Consorzi provinciali di approvvigionamento, agli enti autonomi di consumi ed alle cooperative di consumo legalmente costituite. Tale obbligo riguarda anche la vendita per consegna futura.

Ogni altra vendita è vietata.

Art. 2.

È vietata la esportazione interprovinciale del tonno sott'olio senza l'autorizzazione del Ministero approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 3.

Le infrazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 16 giugno 1919.

Pel ministro: NUNZIANTE.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 44). **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 % Debito perpetuo dei Comuni di Sicilia	7583	28 55	Pizzuti Rosario di Federico, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Roma, con usufrutto vitalizio a Zivillica Salvatore fu *Antonino*.	Pizzuti Rosario di Federico, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Roma, con usufrutto vitalizio a Zivillica Salvatore fu *Emanuele Antonino*.
»	6583	214 01	Interlandi Ernandez Giacomo fu Mario barone di Carmito, domiciliato in Catania, con usufrutto vitalizio a Zivillica Salvatore fu *Antonino*.	Interlandi Ernandez Giacomo fu Mario barone di Carmito, domiciliato in Catania, con usufrutto vitalizio a Zivillica Salvatore fu *Emanuele Antonino*.
3,50 %	207047	241 50	Fiorio *Anna* e Luigia fu Giuseppe, minori sotto l'amministrazione della madre Testa Giuseppina vedova Fiorio, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a Testa Giuseppina fu Antonio, ved. Fiorio.	Fiorio *Giuseppa-Clementina-Anna* e Luigia fu Giuseppe, minori, ecc., come contro.
»	767394	1750 —	Falcone *Pierina* fu Luigi, nubile, domiciliata in Alessandria.	Falcone *Eufemia detta Pierina* fu Luigi, nubile, ecc., come contro.
Cons. 5 %	65211	365 —	De Luca *Paolo* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Napoli, con usufrutto vitalizio a Nicolardi Anna fu Francesco, moglie di De Luca Giovanni.	De Luca *Mario-Francesco-Paolo* di Giovanni, ecc., come contro.
3.50 %	700824	35 —	Ficociello Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Benevento.	Ficociello Giuseppe fu Luigi, *minore sotto la tutela di Emilio Collenea*, domiciliato in Benevento.
»	700825	35 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 maggio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 46). **2ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	699927	24 50	Cellerino *Santina* fu Luigi, nubile, domiciliata a Canelli (Alessandria).	Cellerino *Maria-Santina* ecc. come contro.
Cons. 5 0/0	84356	3415 —	Raffo *Eleonora* fu Angelo, nubile, domiciliata a Palermo.	Raffo *Maria-Eleonora* fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Palermo.
5 0/0	57170	15 —	*Cassino* Giovanni Maria fu Luigi, domiciliato in Genova.	*Cassini* Giovanni Maria fu Luigi, domiciliato in Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 0[0	732932	Fabbriceria della chiesa di San Lorenzo di Ronchis di Faedis (Udine) . . . . L.	259 —
»	316668	Zorze Vittorio fu Cesare, domic. in Latisana (Udine) - Vincolata »	70 —

Roma, 2 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 22 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	85.15	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.28	—

Corso medio dei cambi

del giorno 22 giugno 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 125,10 — Londra 37,12 — Svizzera 149,01 — New York 8,02 — Oro 147,17.

PARTE NON UFFICIALE

Misurata torna all'Italia

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 23. — Il governatore della Tripolitania ha indirizzato all'on. ministro Colosimo il seguente telegramma:

« I capi e popolazione numerosa, con Ramadan Scetcui, fin dalle prime ore dell'alba di stamani, erano a Misurata Marina ad attendere l'arrivo delle nostre navi *Campania* e *Tocra*. Gli arabi con bandiera nazionale adornavano il punto di sbarco. Il ricevimento fu solenne e cordiale, improntato a riconoscenza per il ritorno delle famiglie arabe profughe a Tripoli.

Tra Misurata Marina e la città erano schierati i regolarizzati, fanteria, artiglieria, mitragliatrici, che resero gli onori militari al passaggio delle automobili con gli ufficiali, scortate da un lungo stuolo di notabili a cavallo.

Dalle ore dodici sventola la nostra bandiera su Misurata Città. I prigionieri, salutandola commossi, rinnovano i sensi di gratitudine imperitura, di riconoscenza e di devozione alla Patria, che mai li dimenticò.

Nel pomeriggio, dinanzi alla palazzina del Comando, vi furono in onore dei rappresentanti del Governo grandi cavalcate di tutti i notabili delle varie regioni. Per la mattinata di domani è annunziato il ritorno delle nostre navi da Misurata con prigionieri.

Oggi stesso sono stati restituiti al Comando di Homs undici prigionieri provenienti da Mesellata.

Contemporaneamente si annuncia l'arrivo ad Azizia di trentuno prigionieri residui, provenienti da Orfella.

Intanto a nome di tutti i nostri lungamente anelanti al ritorno alla patria vittoriosa, a nome altresì delle popolazioni libiche sulle quali pure gravemente ha pesato la sorte avversa e ora, consce degli errori passati, tornano a noi con fede e speranze nuove e propositi sinceri, invio a V. E. quel saluto che è voto profondo per le italiche fortune e proposito di collaborarvi fermamente.

Governatore *Garioni* ».

Il ministro Colosimo ha così risposto:

« La notizia che il tricolore sventola ancora una volta per sempre, sulla torre di Misurata mi commuove. Questa era la speranza che mi animava in tre anni di tristezza e di attesa. Più consolante annuncio non poteva giungermi nel lasciare l'Amministrazione delle colonie. La fede nelle rinnovate fortune della patria e della Libia è anche la mia fede oggi più salda, più splendente che mai.

Onore ai morti, ai superstiti che per salvarla attraverso la nemica sorte hanno pensato, operato, sofferto. — *Colosimo* ».

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

LONDRA, 22. — L'*Agenzia Reuter* ha da Helsingfors in data 19 corrente: Lo stato maggiore finlandese annuncia che mercoledì sera le corazzate britanniche silurarono la corazzata bolscevica *Slava*, la quale affondò immediatamente.

LONDRA, 23. — Il contrammiraglio Von Reuter, comandante della flotta tedesca internata a Scapaflow, ha dichiarato che egli riteneva che sabato l'armistizio fosse finito. Egli ha aggiunto di accettare la piena responsabilità per l'affondamento delle navi, e ciò in virtù dell'ordine in vigore fin dal principio della guerra secondo il quale nessuna nave tedesca da guerra doveva arrendersi.

L'ammiraglio von Reuter e circa 1800 ufficiali della marina tedesca sono ora prigionieri.

Secondo il *Daily Chronicle*, un telegramma pervenuto ieri all'Ammiragliato dice che una copia di un ordine particolareggiato dell'ammiraglio von Reuter di recente data, relativo all'affondamento delle navi, è stata trovata sui tedeschi che tentavano di fuggire. Sei di essi sono stati uccisi e dieci feriti.

LONDRA, 23. — L'*Agenzia Reuter* dice che l'Ammiragliato britannico è convinto che l'affondamento della flotta tedesca a Scapaflow non fu effettuato in connivenza col Governo tedesco, ma avvenne per ordine dello stesso ammiraglio tedesco.

LONDRA, 23. — Un'informazione dell' *Agenzia Reuter* assicura che circa 1800 fra ufficiali e marinai tedeschi coinvolti nell'affondamento della flotta tedesca e sono in viaggio verso un luogo d'internamento.

PARIGI, 23. — L'*Intransigeant* pubblica un dispaccio da Ginevra, nel quale si assicura che i tedeschi hanno distrutto le loro navi che si trovavano nella base navale di Kiel, e un dispaccio da Londra nel quale è detto che la corazzata *Baden* è saltata in aria diciotto ore dopo l'affondamento delle altre navi.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 22. — A nome delle potenze alleate ed associate, il presidente della Conferenza, Clémenceau, ha risposto alla comunicazione ricevuta il 21 corr., che i 200 esemplari delle condizioni di pace, consegnati alla Delegazione tedesca il 19, devono essere considerati come un testo autentico contenente tutte le correzioni e modificazioni apportate, specialmente in seguito alle diverse osservazioni tedesche, nel testo stampato consegnato il 7 maggio 1919.

In una seconda nota Clémenceau ha così risposto alla lettera che segnalava alcuni punti sui quali la Delegazione tedesca avrebbe riscontrato divergenze fra il testo del trattato e il *memorandum* consegnato il 16 giugno 1919.

1° le dichiarazioni del *memorandum* relative alla Società delle nazioni, lungi dal contradirsi, si completano. La Germania quando sarà ammessa nella Società, dividerà cogli altri paesi il beneficio delle stipulazioni che assicurano la garanzia e il mantenimento della libertà di comunicazioni e di transito ed un equo trattamento commerciale a tutti i membri della Società. Nondimeno è necessario tener conto degli obblighi speciali imposti alla Germania dal *memorandum*, obblighi che avendo carattere di misure di riparazioni saranno mantenuti per cinque anni allo scopo di assicurarne l'applicazione. La facoltà riconosciuta alla Società delle nazioni dagli articoli 280 e 378 sarà esercitata d'accordo con gli stessi principî in conformità dello spirito e del testo del patto;

2° nessuna clausola esenta la Francia dal pagamento del debito locale dell'Alsazia-Lorena;

3° non esiste alcuna divergenza circa la Commissione prevista per l'Alta Slesia e che sarà nominata dalle principali potenze alleate;

4° non esiste neppure alcuna contradizione relativamente a Memel;

5° la Commissione nominata per esercitare il controllo sulla demolizione delle fortificazioni di Heligoland deciderà la conservazione o la demolizione delle opere;

6° le potenze alleate ed associate considerano la ferrovia e le miniere tedesche dello Scham-Tung come proprietà pubblica; nondimeno i principî generali del trattato saranno applicati se la Germania stabilisce la parte degli interessi che potrebbero avervi i sudditi tedeschi;

7° secondo il *memorandum* annesso al trattato, le potenze alleate ed associate hanno intenzione di inviare alla Germania nel mese seguente all'applicazione del trattato la lista delle persone che dovranno essere loro consegnate;

8° la Commissione per le riparazioni non esigerà la divulgazione dei segreti di fabbricazione e delle informazioni confidenziali. Nessuna stipulazione del trattato implica l'esercizio del potere esecutivo sul territorio tedesco e nessuna sorveglianza sugli stabilimenti scolastici;

9° è per accelerare le decisioni, circa le riparazioni, che le potenze alleate e associate hanno previsto la possibilità per la Germania di presentare i documenti e le proposte fino dalla firma del trattato;

10° facilitazioni per le importazioni dei viveri e delle materie prime in Germania non furono previste che sotto riserva della necessità delle potenze di tenere legittimamente conto della loro situazione economica particolare risultante dall'aggressione tedesca;

Le potenze hanno intenzione di facilitare per quanto sarà possibile la ripresa della vita economica della Germania.

La nota termina con un protocollo il quale precisa l'esecuzione di alcune clausole del trattato nel senso delle osservazioni che precedono.

PARIGI, 22. — In risposta alla comunicazione del Governo tedesco, il presidente della Conferenza, Clémenceau, ha fatto consegnare stasera alle ore 22 ad Heniel, presidente della Delegazione tedesca a Versailles, la seguente nota:

« Parigi, 22 giugno 1919. — Signor presidente,

Le potenze alleate ed associate hanno esaminato la nota della delegazione tedesca in data d'oggi, e, a causa del poco tempo che rimane, ritengono loro dovere dare una risposta immediata.

Il termine entro il quale il Governo tedesco deve prendere una decisione definitiva circa la firma del trattato rimane meno di 24 ore.

I Governi alleati ed associati hanno esaminato colla maggiore attenzione tutte le osservazioni presentate dal Governo tedesco, circa il trattato di pace. Essi vi hanno risposto con piena franchezza ed hanno fatto da parte loro le concessioni che parve loro giusto di fare.

L'ultima nota della delegazione tedesca non contiene alcun argomento e alcun rilievo che non siano già stati oggetto del loro esame.

Le potenze alleate ed associate si considerano perciò come obbligate a dichiarare che il momento della discussione è passato; che non possono accettare nè riconoscere alcuna modificazione o riserva e che si vedono costrette ad esigere dai rappresentanti della Germania una dichiarazione senza equivoco della loro volontà di firmare e di accettare integralmente o di rifiutare di firmare e di accettare il trattato nella sua forma definitiva.

Dopo la firma le potenze alleate ed associate terranno la Germania responsabile dell'esecuzione del trattato in tutte le sue stipulazioni.

Vogliate gradire, signor presidente, le assicurazioni della mia alta considerazione.

Clémenceau ».

PARIGI, 23. — Heniel ha inviato stanotte al presidente della Conferenza della pace, Clémenceau, la seguente nota:

« Il ministro per gli affari esteri del mio Governo m'incarica di pregare i Governi alleati ed associati di concedere una proroga di 48 ore per la consegna della risposta alla nota ricevuta ieri sera, come pure per la consegna della risposta alla nota del 16 corrente.

Dopo grandi difficoltà, il nuovo Gabinetto si è costituito soltanto sabato scorso e, contrariamente al Gabinetto che lo ha preceduto, ha potuto accordarsi per dichiarare che era disposto a firmare quasi tutte le clausole del trattato di pace. L'assemblea nazionale ha votato la sua fiducia nel Gabinetto con una forte maggioranza.

La risposta è giunta qui solamente poco prima della mezzanotte, poichè il filo diretto con Versailles ha subito delle perturbazioni.

Occorre ora che il governo si metta nuovamente in contatto con l'Assemblea nazionale per poter prendere la grave decisione che gli è richiesta, e che non potrebbe essere presa che in conformità dei principî democratici ed in base alla situazione interna della Germania ».

Il presidente della Conferenza, Clémenceau, ha così risposto stamane a nome dei governi alleati ed associati:

« I Governi alleati ed associati accusano ricevuta della richiesta avanzata dal Governo tedesco, ed esprimono il loro rammarico che non sia possibile prolungare la proroga già accordata per far conoscere la decisione relativa alla firma del trattato di pace senza alcuna riserva ».

PARIGI, 23. — Il Consiglio dei quattro ha discusso, stamane, circa la risposta da dare al Governo tedesco, il quale ha chiesto una nuova proroga del termine per la firma del trattato di pace.

Il Consiglio dei quattro ha rifiutato di accordare la proroga.

PARIGI, 23. — La Delegazione tedesca ha consegnato alle ore 17 alla Missione militare francese a Versailles una nota per la Conferenza della pace, con la quale la Germania accetta di firmare il trattato senza riserva.

PARIGI, 23. — Non appena il segretario Dutasta ha ricevuto la nota tedesca l'ha fatta tradurre e copiare e poscia l'ha comunicata ai capi dei Governi alleati.

Il documento è lungo una pagina dattilografata.

La delegazione tedesca accetta di firmare il trattato senza riserve, ma protesta abbastanza vivacemente contro la durezza del trattato e dichiara, fra l'altro, che l'onore militare è salvo.

PARIGI, 23. — I capi di Governo non hanno ancora potuto prendere una decisione definitiva circa la data della firma del trattato di pace a Versailles, ma la cerimonia non potrà aver luogo, al più presto, prima di mercoledì o giovedì.

Infatti bisogna lasciare alla delegazione tedesca, che deve partire subito da Weimar, il tempo di arrivare a Versailles.

È già noto che Heniel non è stato designato per firmare il Trattato di pace.

VERSAILLES, 23. — Dutasta è giunto in automobile iersera e si è intrattenuto qualche tempo con alcuni membri della Delegazione tedesca.

Uno di essi intervistato ha detto che Dutasta avrebbe domandato di fissare per giovedì la firma del trattato di pace. Ha soggiunto che quantunque Heniel abbia i poteri necessari per firmare il trattato stesso in nome della Germania, tuttavia crede che per un atto tanto grave soltanto un membro del nuovo Gabinetto possa rappresentare la Germania ed impegnare con la sua firma la responsabilità del Governo tedesco.

PARIGI, 23. — Nei circoli della Conferenza si crede che la cerimonia della firma del trattato di pace non potrà avvenire prima di venerdì.

Heniel, che aveva sinora i pieni poteri per negoziare, non comunicò di avere anche i poteri per firmare il trattato. Forse questo compito ripugna al funzionario della Wilhelmstrasse, che è un diplomatico della vecchia scuola come Brockdorff-Rantzau.

Oggi sarà domandato ad Heniel di far conoscere senza ritardo i nomi dei nuovi plenipotenziari tedeschi, il loro numero e la data del loro arrivo.

Bisognerà poi verificare i loro poteri e stampare i loro nomi nel preambolo del trattato di pace. Tali formalità occuperanno una giornata.

PARIGI, 24. — Il Consiglio dei quattro si è occupato dell'affondamento della flotta tedesca e dei provvedimenti da prendere in seguito alla violazione dell'armistizio compiuta con questo atto dai tedeschi.

È stato deciso di attendere il risultato dell'inchiesta che stanno facendo in proposito le autorità inglesi.

PARIGI, 24. — Clémenceau si recherà oggi a Versailles per dare le ultime disposizioni per la cerimonia della firma della pace.

Wilson partirà la sera stessa del giorno in cui sarà stata firmata la pace, per Brest, ove l'indomani si imbarcherà per gli Stati Uniti.

PARIGI, 24. — Ecco il testo della Nota inviata iersera da Heniel a Clémenceau:

« Versailles, 10 giugno 1919. — Signor presidente,

Il ministro degli esteri mi ha incaricato di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

È sembrato al Governo della Repubblica tedesca, costernato in seguito all'ultima comunicazione dei Governi alleati ed associati, che questi sono decisi a strappare alla Germania con la forza l'accettazione delle condizioni di pace anche di quelle che, senza avere una importanza reale, hanno lo scopo di togliere il suo onore al popolo tedesco.

Non è un atto di violenza che può colpire l'onore del popolo tedesco.

Il popolo tedesco, dopo le spaventose sofferenze degli ultimi anni, non ha alcun mezzo per difenderlo con una azione materiale.

Cedendo alla forza superiore, e senza rinunciare perciò al suo modo di giudicare l'inaudita ingiustizia delle condizioni di pace, il Governo della Repubblica tedesca dichiara fin da ora che è pronto ad accettare ed a firmare le condizioni di pace imposte dai Governi alleati ed associati.

Vogliate gradire, signor presidente, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Von Heniel ».

CRONACA ITALIANA

Inaugurazione delle Camere italiane di commercio. — Sabato scorso, a Parigi, presso la Camera italiana di commercio, è stato inaugurato il Congresso delle Camere italiane di commercio all'estero.

Erano presenti l'ambasciatore d'Italia, conte Bonin Longare, il quale portò il saluto del Governo, il console generale d'Italia, molte notabilità e rappresentanze.

Venne inviato un telegramma di devozione al Re Vittorio Emanuele.

Munificenza. — A San Severino Marche il marchese dottor Gian Francesco Luzi ha donato al Comune la somma di L. 20.000 per l'ampliamento e la sistemazione della pinacoteca comunale.

Vivissima è la riconoscenza della cittadinanza per il munifico signore.

Croce Rossa italiana. — L'elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale segna nell'ultimo bollettino pubblicato, la somma di L. 30.305.643,94.

Necrologio. — Ieri, a Roma, dopo lunga malattia, si è spenta la preziosa esistenza dell'on. prof. Luigi Luciani, senatore del Regno.

Nato ad Ascoli Piceno il 23 novembre 1842 si dedicò giovanissimo alla scienza. Per molti anni coprì nell'Università di Roma la cattedra di fisiologia, continuandovi la tradizione di Giacomo Moleschott. Fu Rettore della Università e più volte membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Nel 1904 venne nominato per merito senatore del Regno. Lascia, oltre un perenne ricordo di sapere e di simpatie, un cospicuo numero di opere che resteranno tesoro di scienza.

Domani alla lagrimata salma dell'illustre scienziato saranno rese solenni onoranze.

TELEGRAMMI " STEFANI „

BASILEA, 22. — Si ha da Weimar:

Assemblea nazionale. — L'aula e le tribune sono gremite.

Il presidente Fehrenbach apre la seduta poco dopo le 12,15. L'ordine del giorno reca: Dichiarazioni del Governo.

Il presidente del Consiglio Bauer dichiara:

Come membro del precedente Governo, non posso rendere omaggio alla sua attività; ma non posso esimermi dal rivolgere ai membri dimissionari del Governo calorose parole di riconoscenza per la loro attività disinteressata, piena di sacrificio; e così debbo fare verso i membri della Delegazione per la pace.

Bauer giustifica quindi le dimissioni del passato Governo, perchè le vedute circa il trattato di pace erano diametralmente opposte, non per ragioni di partito, ma a causa del sentimento di responsabilità di ciascuno. Assicura che il programma del nuovo Gabinetto rimarrà identico a quello antico e che l'ora delle considerazioni è passata ed è suonata l'ora di agire. Protesta contro ogni trattato di forza e di distruzione, contro la violazione del diritto di libera disposizione, contro la nuova minaccia alla pace mondiale sotto forma di trattato di pace.

Bauer dice che una dichiarazione di accettazione del trattato è stata già trasmessa e il Governo promette di adempiere agli obblighi imposti alla Germania; ma dichiara che il Governo non può accettare l'articolo del trattato di pace stipulante che la Germania è la sola autrice della guerra e l'articolo che chiede ad essa di sottoporre a giudizio cittadini tedeschi.

Il presidente del Consiglio comunica poi la costituzione del nuovo Governo.

Il presidente Fehrenbach legge alcune mozioni. Parlano sul trattato di pace Locke, Groeber, Schiffer, il conte Posadowsky ed Haase, ai quali risponde Bauer.

Fanno dichiarazioni Kahl e Hoespeng, l'uno per dire che il partito popolare tedesco non può aver fiducia in un Governo formatosi per firmare il trattato, l'altro per protestare contro la separazione di territori dalla madre patria.

BERNA, 23. — Il Consiglio federale ha accettato le dimissioni del colonnello Sprecher, capo dello stato maggiore generale, e gli ha inviato i suoi ringraziamenti per i servizi da lui resi.

Al colonnello Sprecher succederà quale capo di stato maggiore generale il colonnello Sonderagger.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.